



COMITATO GIOVANI SORDI ITALIANI

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO (R.O.I.)

Sede Nazionale
Via Gregorio VII n. 120 - Roma

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi Costituito dall'Associazione Italiana Minorati dell'Udito e della Parola

Ente Morale (L. 12.5.1942, n. 889 - L. 21.8.1950, n. 698 - D.P.R. 31.3.1979) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 4.12.1997, n. 460) Associazione di Promozione Sociale (L. 7.12.2000, n. 383)

Approvato dall'Assemblea Nazionale ENS nella seduta del 23-24/06/2023 e modificato nella seduta del 07/07/2023



NAZIONALE

Articolo 1 Costituzione e Sede

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è Stato istituito il 14 maggio 1994 in Valle D'Aosta per volontà dei giovani sordi italiani, sotto l'egida dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS APS (ENS).

Il CGSI si ispira ai principi statutari, al Codice Etico e alle norme regolamentari dell'ENS.

Il CGSI è, ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto ENS l'organizzazione giovanile dell'ENS.

Il CGSI segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS ed ha sede presso la Sede Centrale dell'ENS per le articolazioni periferiche.

I dirigenti e gli aderenti al CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di funzione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalla Sede Centrale, dai Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali dell'ENS.

La data del 14 maggio, anniversario della costituzione del CGSI, è la giornata nazionale dei giovani sordi italiani.

Articolo 2 Fini, Attività istituzionali e Principi generali

Il CGSI, osserva i principi ispiratori dell'ENS e, in conformità alle attività istituzionali dell'ENS, propone e promuove le attività per i giovani sordi partecipando anche, secondo possibilità, ad iniziative nazionali ed internazionali in favore dei giovani.

Il CGSI stimola, propone e promuove l'inclusione sociale dei giovani sordi in ogni aspetto della vita civile, organizza momenti di incontro e di confronto tra i giovani sordi, attività ricreativa, di studio e di approfondimento delle problematiche della vita sociale dei giovani sordi.

Articolo 3 Rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali

Il CGSI coopera con L'EUDY (European Union Deaf Youth) e il WFDYS (World Federation Deaf Youth Section) e l'organizzazione CNG (Consiglio Nazionale Giovani) con organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità a favore dei giovani che non contrastino e/o non siano concorrenti con i principi ispiratori, con lo Statuto e i Regolamenti dell'ENS.

Le cooperazioni, collaborazioni e adesioni, anche ad organizzazioni di carattere federativo sono autorizzate del Consiglio Direttivo dell'ENS.



NAZIONALE

Articolo 4 Iscritti e Partecipazione

Possono partecipare alle attività del CGSI gli iscritti all'ENS che facciano richiesta di adesione appartenenti alle seguenti categorie:

- soci effettivi ENS di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- i minori sordi rappresentati legalmente dai soci aggregati ENS;
- un socio aggregato è affetto da sordità e non ha la legge n.381, può partecipare alle attività di CGSI.

Il CGSI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettiva partecipazione dei giovani sordi, prevedendo per gli aderenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni il diritto di elettorato attivo e passivo, per gli aderenti rappresentati legali dei minori sordi il solo elettorato attivo.

(elettorato passivo/attivo: passivo 35 anni per diritto di voto, attivo: 32 anni per diritto della candidatura, per partecipazione attività: 35).

Articolo 5 Fondi

Le attività del CGSI sono realizzate con i fondi che annualmente l'ENS mette a disposizione in un'apposita posta del proprio bilancio ed utilizzati con le modalità che verranno di volta in volta indicate dalla Sede Centrale ENS.

I contributi erogati da soggetti pubblici e privati saranno incassati dall'ENS in favore del CGSI con le modalità comunicate dalla Sede Centrale ENS.

I Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali dell'ENS possono prevedere destinazione di fondi ai rispettivi Comitati Regionali e Provinciali.

I fondi nazionali, regionali e provinciali, non sono materialmente erogati al CGSI ma sono disposizione entro i limiti fissati annualmente dai rispettivi organi di riferimento.

Articolo 6 Voto e delle cariche elettive

I soci effettivi ENS di età compresa tra i 18 e 32 anni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, (possono votare e candidarsi) mentre i minorenni, attraverso i loro rappresentanti legali, e i giovani di tra i 33 e 35 anni, presenti al Congresso, sono titolari del solo elettorato attivo (cioè possono solo votare).

Il voto è personale, libero e segreto, non può essere delegato ad altri.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici, ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS, è socio e/o



NAZIONALE

frequenta altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni, organizzazioni giovanili che attuano una politica contraria e/o concorrente all'ENS, sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

É vietato il cumulo delle cariche elettive in seno al CGSI.

Alla Vacanza della carica, comunque determinata, subentra il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei non eletti.

Articolo 7 Voto e delle cariche elettive

Gli aderenti al CGSI sono tenuti al rispetto del ROI, dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle circolari dell'ENS.

Articolo 8 Organizzazione e Struttura

Sono organi nazionali del CGSI: il Congresso Nazionale, l'assemblea Nazionale, Il Comitato Nazionale, il Presidente Nazionale.

Sono organi periferici: il Congresso regionali, l'Assemblea Regionale, Il Presidente Regionale, il Comitato Regionale, il Congresso Provinciale, il Presidente Provinciale e il Comitato Provinciale.

Il Comitato, a seconda della propria competenza territoriale, assumerà a seguente denominazione: "Comitato Giovani Sordi italiani Regionale/Provinciale" seguita dal nome della Provincia o Regione di appartenenza.

Tutti gli organi, nazionali e periferici, restano in carica tre anni.

La presenza di almeno un membro del CGSI all'interno dell'ordine del giorno effettuato dell'ENS di appartenenza.

Articolo 9 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale e i componenti del Comitato Nazionale, determinando gli indirizzi del CGSI.

Il Congresso è costituito dal Comitato Nazionale uscente, dai Presidenti Regionali e dai Presidenti Provinciali.

Articolo 10

Il Congresso approva la relazione del Comitato Nazionale sulle attività svolte nel triennio trascorso, determina gli indirizzi programmatici per il triennio successivo presentati con le mozioni, elegge il Presidente Nazionale e i membri del



NAZIONALE

Comitato Nazionale.

Possono partecipare al Congresso, senza diritto di voto, i membri dell'Assemblea Nazionale, in veste di osservatori, coloro che sono stati invitati dal Comitato Nazionale.

Articolo 11 Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale del CGSI previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS.

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni.

I giorni precedenti all'avviso sul sito internet dell'ENS e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI, ad almeno 60 giorni prima della data del Congresso.

L'ordine del giorno del Congresso è deliberato dal Comitato Nazionale.

Il Congresso è validamente costituito quando in prima convocazione è presente almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I delegati (che possono essere solo un membro per comitato) sono autorizzati nell'approvazione delle relazioni morali del CGSI Nazionale

Articolo 12

Le candidature per la carica da Presidente Nazionale del CGSI e da membri del Comitato Nazionale sono presentate, con sottoscrizione dell'apposito modulo, entro due ore dall'apertura dei lavori del Congresso, con consegna a mano al tavolo del collegio di presidenza.

Per quanto concerne la domanda di candidatura alle elezioni, si chiede la fattibilità di presentare la suddetta anche attraverso la modalità PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso, fino alle due ore antecedenti l'inizio dello stesso, lasciando poi la possibilità della consegna a mano al tavolo del collegio congressuale fino alle scadenze del termine consentito.

Articolo 13

Il Presidente Nazionale CGSI apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due scrutatori scelti fra i componenti il Congresso, preterendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Nazionale o coloro che intendono candidarsi.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la



NAZIONALE

regolarità dello stesso curandone ogni atto.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere i lavori del Congresso qualora si verificano situazioni di curandone ogni atto.

Il presidente ha la facoltà di sospendere i lavori del Congresso qualora si verificano situazioni una certa gravità tali da impedire la normale prosecuzione dello stesso.

Articolo 14

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che le elezioni delle cariche sociali, che avvengono con scrutinio segreto.

Ogni elettore riceverà due schede, una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Comitato Nazionale.

L'elettore può esprimere una sola preferenza per la lista del Presidente e massimo quattro preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Presidente e il Comitato Nazionale uscenti hanno diritto al voto per l'elezione del nuovo Presidente e dei Consiglieri del Comitato Nazionale.

Il passaggio delle consegne da parte del Presidente uscente deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo ENS.

Articolo 15 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali.

L'Assemblea Nazionale è convocata una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione della relazione sulle attività svolte dal CGSI nell'anno precedente e per programmare le attività per l'anno successivo.

Articolo 16 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale tramite mail e con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'ENS e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento.

Articolo 17 Comitato Nazionale

Il Comitato è costituito da cinque membri, compreso il presidente, eletti dal



NAZIONALE

Congresso, resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I membri che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica del Comitato stesso.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Comitato Nazionale, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Non si fa luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cafa la convocazione ordinaria del Congresso Nazionale e il Comitato Nazionale abbia un numero di componenti almeno pari a tre.

Articolo 18 Competenze

Il Comitato Nazionale:

1. Attua le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell'Assemblea;
2. Coordina, indirizza nonché vigila sulle rappresentanze giovanili territoriali;
3. Predisporre le eventuali proposte di modifica del R.O.I. da sottoporre al Consiglio Direttivo ENS;
4. Propone al Congresso, per l'approvazione, la relazione sulle attività svolte nel triennio trascorso;
5. Presenta all'Assemblea, per l'approvazione, la relazione sulle attività svolte nell'anno trascorso e gli indirizzi programmatici per l'anno successivo;
6. Nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
7. Trasmette al Consiglio Direttivo ENS la relazione sulle attività svolte.

Articolo 19 Convocazione

Il Comitato è convocato dal Presidente del CGSI in via ordinaria almeno due volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta necessario.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati via e-mail almeno venti giorni prima anche all'Ufficio Presidenza dell'ENS, unitamente all'ordine del giorno, se in via telematica almeno 7 giorni prima.



NAZIONALE

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Articolo 20 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta il CGSI ed inoltre:

1. Vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Comitato Nazionale, convoca il Congresso;
3. È responsabile della gestione del CGSI e coordina le attività ed i progetti istituzionali del CGSI secondo gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea Nazionale;
4. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea CGSI e del Comitato Nazionale;
5. Propone al Comitato Nazionale la nomina del Vice Presidente.
6. Firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Nazionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente comunque determinata, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo ENS.

In tal caso il Vice Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ENS, convoca entro dodici mesi il Congresso straordinario per la sola elezione del Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 21 Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è costituito dai componenti del Comitato Regionale e dagli aderenti su base regionale al CGSI.

In caso contrario, il Comitato Nazionale può nominare un Responsabile Regionale per organizzare le attività e promuovere la costituzione dei Comitati Provinciali.

Articolo 22 Competenze



NAZIONALE

Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale e il Comitato Regionale ed inoltre:

1. Determina gli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello regionale;
2. Approva la relazione sulle attività svolte nel triennio e le attività programmatiche per il triennio successivo.

Articolo 23 Convocazione

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

La data del Congresso Regionale è fissata dal Comitato Regionale in accordo con il Comitato Nazionale.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Soci ENS di età compresa tra i 0 e i 35 anni, ai Rappresentati Provinciali (se esistenti), al Consiglio Regionale ENS e alle Sanzioni Provinciali ENS tramite e-mail, pubblicati sui Social Network e sul sito del CGSI Regionale e con avviso da affiggersi presso le Sezioni Provinciali interessate almeno trenta giorni prima, unitamente all'ordine del giorno.

Articolo 24 Votazioni

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto (telematico ove possibile) esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di preferenze per la lista dei Consiglieri pari al numero previsto per la composizione del Comitato Regionale.

Il passaggio di consegne tra il Comitato Regionale uscente e questo eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione.

Il Presidente Regionale uscente apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatoti scelti fra i componenti il Congresso, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Regionale o coloro che intendono candidarsi.

I lavori sono verbalizzati da un segretario nominato per l'occasione.

Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la regolarità della stesso curandone ogni atto.

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro due ore dall'apertura del Congresso, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura, la possibilità di presentare la suddetta attraverso la modalità PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso fino alle due ore antecedenti l'inizio dello stesso.



NAZIONALE

Possono candidarsi solo coloro che al momento della candidatura risultino soci effettivi dell'ENS per l'anno in corso.

Articolo 25 Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dal Comitato Regionale, dai Rappresentanti Provinciali e dai soci ENS di età i 0 e i 35 anni della Regione che ricadono nella competenza territoriale.

Si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese gennaio prima dell'Assemblea Nazionale per discutere e approvare la relazione sulle attività svolte l'anno trascorso e la relazione programmatica per quello successivo predisposte dal Comitato Regionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Regionale con e-mail da inviarsi ai componenti almeno venti giorni prima unitamente all'ordine del giorno.

Articolo 26 Comitato Regionale

Il Comitato Regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Il Comitato Regionale eletto dal Congresso Regionale è composto da tre o cinque membri, (seconda del numero dei soci residenti della Regione), compreso il Presidente e sono tutti rieleggibili, secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque Comitati Provinciali, cinque membri per le regioni con più di cinque Comitati Provinciali.

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun Comitato Regionale e i Presidenti CGSI di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale e del Congresso CGSI.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Comitato Regionale, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Regionale e il Comitato Regionale abbia la maggioranza dei componenti.

Articolo 27 Competenze

Il Comitato Regionale:

1. Attua tutte le iniziative d'indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Nazionale e dell'Assemblea Regionale in ambito regionale;
2. Fa l'intermediario tra CGSI Nazionale, il Comitato Regionale ENS, le



NAZIONALE

- Sezioni Provinciali ENS, i Rappresentanti Provinciali CGSI e i giovani soci del territorio;
3. Presenta all'Assemblea Regionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno successivo entro il mese di gennaio;
 4. Nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
 5. Trasmette al Comitato Nazionale la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.
 6. Promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi locali, collaborando con i Rappresentati Provinciali.

Articolo 28 Convocazione e validità

Il Comitato Regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Comitato e per conoscenza al Comitato Nazionale e al Consiglio Regionale ENS a mezzo e-mail almeno quindici giorni prima della data prevista per la convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Articolo 29 Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta il CGSI nel territorio regionale e inoltre:

1. Vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. Convoca e presiede il Congresso Regionale ed il Comitato Regionale;
3. È responsabile della gestione economica di competenza regionale e coordina le attività ed i progetti dell territorio regionale;
4. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Regionale e del Comitato Regionale;
5. Propone al Comitato Regionale la nomina del Vice Presidente;
6. Firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Regionale.

In caso di assenza o impedimento o vacanza di carica, o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo



NAZIONALE

necessario e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

Durante i 12 mesi, si convocherà il Congresso straordinario per l'elezione del Presidente il cui mandato avrà la stessa scadenza del Presidente sostituito. Non si dà luogo alla convocazione qualora entro sei mesi scada la convocazione ordinaria del Congresso Regionale.

Articolo 30 **Rappresentante Provinciale**

Il Rappresentante Provinciale è il referente per i giovani sordi della provincia.

Il Rappresentante Provinciale viene nominato dal CGSI Regionale di appartenenza, con l'accordo della Sezione Provinciale ENS di appartenenza. L'incarico avrà durata di un anno ed è rinnovabile.

Nel bilancio della Sezione Provinciale ENS verranno confluite anche le voci riguardo le spese istituzionali e per l'organizzazione delle attività del Rappresentante Provinciale.

Articolo 31 **Competenze**

Il Rappresentante Provinciale promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi locali in collaborazione con il CGSI Regionale e la Sezione ENS Provinciale.

Qualora ne ravvisi la necessità, può scegliere dei collaboratori giovani.

Trasmette la relazione annuale alla Sezione Provinciale ENS e al CGSI Regionale.

Articolo 32 **Congresso Provinciale**

Il Congresso Provinciale è costituito dai componenti del Comitato Provinciale e dagli aderenti su base provinciale al CGSI.

Il numero minimo necessario per poter convocare il Congresso è di cinque aderenti nella Provincia.

Se il numero di soci nella Provincia è inferiore a cinque, il Comitato Nazionale può nominare un responsabile Provinciale per organizzare le attività e convocare il Congresso Provinciale per l'elezione del Comitato Provinciale.

Articolo 33 **Competenze**



NAZIONALE

Il Congresso Provinciale determina gli indirizzi politico-sociali del CGSI a livello provinciale e inoltre:

1. Approva la relazione morale del triennio precedente e il programma triennale successivo;
2. Elege il Presidente Provinciale;
3. Elege il Comitato Provinciale.

Articolo 34 Convocazione

Il Congresso Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

La data del Congresso Provinciale è fissata dal Comitato Provinciale in accordo con il Comitato Regionale e Nazionale.

La convocazione avviene con avviso da affiggersi presso le Sezioni Provinciali ENS interessate almeno trenta giorni prima, unitamente all'ordine del giorno e, se presente, sulla pagina web dedicata al CGSI Provinciale.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente Provinciale uscente apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori scelti fra i componenti il Congresso, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Provinciale o coloro che intendono candidarsi.

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro due ore dall'apertura del Congresso, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura con possibilità di presentare la suddetta attraverso la modalità PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso fino alle due ore antecedenti l'inizio dello stesso.

Articolo 35 Votazioni

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza per la lista del Presidente e un numero massimo di due preferenze per la lista dei Consiglieri.

Il Presidente Provinciale uscente apre i lavori proponendo al Congresso la nomina di un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori scelti fra i componenti il Congresso, preferendo coloro che non sono membri uscenti del Comitato Provinciale o coloro che intendono candidarsi.



NAZIONALE

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro due ore dall'apertura del Congresso, mediante consegna a mano dell'apposito per l'occasione.

Il Presidente del Congresso coordina i lavori del Congresso e assicura la regolarità dello stesso curandone ogni atto.

Le candidature possono essere presentate al Collegio di Presidenza entro due ore dall'apertura del Congresso, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura.

Possono candidarsi solo coloro che al momento della candidatura risultino soci effettivi dell'ENS per l'anno in corso.

Il passaggio di consegne tra il Comitato Provinciale uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione.

Per quanto concerne la domanda di candidatura alle elezioni, si chiese la possibilità di presentare la suddetta attraverso la modalità PEC durante il periodo in cui viene indetto il Congresso fino alle due ore antecedenti l'inizio dello stesso, lasciare poi la possibilità della consegna a mano al tavolo di presidenza fino allo scadere del termine consentito.

Articolo 36 Comitato Provinciale

I Comitati Provinciali del CGSI corrispondono al territorio delle Province.

Il Comitato è composto da tre membri rieleggibili, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Provinciale.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare un membro del Comitato Provinciale, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti al Congresso e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene convocato il Congresso Straordinario per la sola elezione del Consigliere mancante che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Non si dà luogo alla convocazione qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale.

Articolo 37 Competenze

Il Comitato Provinciale:

1. Attua tutte le iniziative, gli atti deliberativi e d'indirizzo dell'Assemblea Nazionale/Regionale in ambito provinciale;
2. Presenta al Congresso Provinciale la relazione sulle attività svolte



NAZIONALE

nell'anno precedente e la relazione programmatica per quello successivo;

3. Nomina il Vice Presidente;
4. Trasmette al Comitato Nazionale e Regionale la relazione annuale e programmatica entro il 15 febbraio;
5. Promuove e incentiva le attività e la partecipazione dei giovani sordi locali.

Articolo 38 Convocazione e validità

Il Presidente Provinciale convoca il comitato provinciale che si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai membri del Comitato, e per conoscenza al Comitato Nazionale, Regionale e al Consiglio Provinciale ENS tramite e-mail almeno 3 giorni prima della data prevista per la convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri a condizione che sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo questioni strettamente personali.

Il Presidente Provinciale convoca il comitato provinciale che si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Articolo 39 Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale rappresenta il CGSI nel territorio provinciale e inoltre:

1. Vigila sull'osservanza delle norme regolamentari;
2. Convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Comitato Provinciale e Congresso Provinciale;
3. Propone al Comitato Provinciale la nomina del Vice Presidente;
4. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Comitato Provinciale;
5. Firma la corrispondenza e gli atti del Comitato Provinciale.

In caso di assenza o impedimento o vacanza di carica, o di dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente per il tempo



Comitato Giovani Sordi Italiani

Istituito sotto l'egida dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS - APS
Il CGSI stimola, propone e promuove l'inclusione sociale dei giovani sordi in ogni aspetto della vita.



NAZIONALE

necessario e comunque dino a un massimo di 6 mesi.

Durante i 6 mesi, si convocherà l'Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente il cui mandato avrà la stessa scadenza del Presidente sostituito.

Non si dà luogo alla convocazione qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso Provinciale.